

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
CITTÀ METROPOLITANA TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29 Giugno 2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22 Ottobre 2019

SOMMARIO

CAPO I – SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

- Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 Servizio di polizia rurale
- Articolo 3 Ordinanze

CAPO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

- Articolo 4 Pulizia dei terreni agricoli incolti, dei prati e dei boschi
- Articolo 5 Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Articolo 6 Spigolature, rastrellature, raspollature
- Articolo 7 Danneggiamenti
- Articolo 8 Fabbricati rurali
- Articolo 9 Pascolo degli animali
- Articolo 10 Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Articolo 11 Stalle e pollai
- Articolo 12 Abbeveratoi
- Articolo 13 Trasporto e deposito legname
- Articolo 14 Cani a guardia di proprietà rurali e di animali al pascolo
- Articolo 15 Trasporto di animali
- Articolo 16 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Articolo 17 Smaltimento di animali morti

CAPO III – ~~STRADE ED ACQUE~~ MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

- Articolo 18 Strade e piste comunali
- Articolo 19 ~~Strade vicinali~~ **Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica**
- Articolo 20 Condotte di acqua
- Articolo 21 Alberi e siepi
- Articolo 22 ~~Deflusso delle acque~~ **Tutela del regime delle acque**
- Articolo 23 ~~Scarico nei fossi~~ **Manutenzione di fossi e canali**
- Articolo 23 bis Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi**
- Articolo 23 ter Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all’assetto del territorio**
- Articolo 24 Distanze di rispetto dalle strade nell’esercizio delle attività agricole

CAPO IV – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

- Articolo 25 Prevenzione contro le malattie delle piante
- Articolo 26 Esche avvelenate
- Articolo 27 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Articolo 28 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CAPO V – GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

- Articolo 29 Definizione di liquami zootecnici
- Articolo 30 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami,

- loro collocazione e gestione
- Articolo 31 Definizione di effluenti di allevamento palabili
- Articolo 32 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
- Articolo 33 Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Articolo 34 Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
- Articolo 35 Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

CAPO VI – TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E D’AFFEZIONE

- Articolo 36 Ricovero degli animali domestici e d’affezione
- Articolo 37 Obblighi dei proprietari
- Articolo 38 Maltrattamento

CAPO VII – TUTELA DELL’ATTIVITÀ APISTICA

- Articolo 39 Collocazione degli apiari
- Articolo 40 Malattie contagiose

CAPO VIII – TUTELA DELLA NATURA

- Articolo 41 Percorsi “fuori strada”
- Articolo 42 Uso di motoslitte, quad e mezzi motorizzati fuoristrada in genere
- Articolo 43 Abbandono di rifiuti
- Articolo 44 Tutela della fauna inferiore
- Articolo 45 Residuati bellici
- Articolo 46 Utilizzo di prodotti del prato e del bosco
- Articolo 47 Raccolta dei funghi e dei mirtilli
- Articolo 48 Raccolta delle piante officinali

CAPO IX – TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL’IGIENE, DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA E DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

- Articolo 49 Limitazioni alle culture agrarie ed agli allevamenti
- Articolo 50 Divieto di appiccare il fuoco
- Articolo 51 Avviso di allarme

CAPO X – PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

- Articolo 52 Commercio di piante spontanee
- Articolo 53 Vendita diretta di prodotti agricoli
- Articolo 54 Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Articolo 55 Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

CAPO XI – VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 56 Vigilanza
- Articolo 57 Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative
- Articolo 58 Contestazione e notificazione
- Articolo 59 Pagamento in misura ridotta
- Articolo 60 Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Articolo 61 Sanzioni accessorie

Articolo 62 Inottemperanza all'ordinanza

CAPO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63 Pubblicità

Articolo 64 Norme abrogate

Articolo 65 Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 66 Rinvio dinamico

Articolo 67 Entrata in vigore

CAPO I

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

- (1) Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
- (2) Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del codice civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Articolo 2

Servizio di polizia rurale

- (1) Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Piemonte, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e del territorio montano in generale, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Articolo 3

Ordinanze

- (1) Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
- (2) Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
- (3) Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
- (4) Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II

NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

Articolo 4

Pulizia dei terreni agricoli incolti, dei prati e dei boschi

- (1) I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti, i prati ed i boschi liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
- (2) Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.
- (3) I proprietari, ovvero gli aventi diritto, dei terreni circostanti le borgate abitate sono obbligati a ripulire i medesimi da arbusti e sterpaglie per una distanza di almeno 50 metri dai fabbricati, a procedere allo sfalcio dell'erba ed alla successiva fienagione o rimozione dell'erba.
- (4) In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di chi per esso o di sua inadempienza, il Comune farà compiere le operazioni di cui al comma 3 del presente articolo, rivalendosi sul proprietario stesso, fermo restando la sanzione per la violazione accertata.

Articolo 5

Divieto di ingresso nei fondi altrui

- (1) Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. E' consentito recintare il fondo esclusivamente secondo le prescrizioni del Regolamento edilizio comunale.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea e conforme segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
- (3) Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
- (4) Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Articolo 6

Spigolature, rastrellature, raspollature

- (1) Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare, raspollare e asportare legna, anche se abbandonata, senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto, nonché compiere atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.
- (2) Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Articolo 7

Danneggiamenti

- (1) È vietato danneggiare fabbricati, ricoveri e manufatti di ogni tipo, strade campestri, canalizzazioni, muretti, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, segnaletiche di sentieri, cappellette votive, panchine e altre strutture delle aree ricreative pubbliche, ecc..
- (2) Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino dei manufatti danneggiati.
- (3) Detto obbligo verrà imposto dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.
- (4) Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa a termine di legge e del presente regolamento, potrà addebitare le spese al responsabile del danno.

Articolo 8

Fabbricati rurali

- (1) Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali e loro pertinenze sono da osservarsi le disposizioni del Regolamento comunale igienico-edilizio e delle altre norme in materia.
- (2) I fabbricati rurali e le loro pertinenze, situate lungo le strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in fognatura bianca o in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
- (3) I fabbricati rurali devono essere tenuti in costante stato di pulizia; quelli di nuova costruzione devono essere muniti di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile, con i depositi di combustibile o con la stalla.
- (4) È vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.
- (5) I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico proveniente dai pozzi, dalle cisterne, ecc....

Articolo 9

Pascolo degli animali

- (1) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
- (2) Il bestiame al pascolo, anche nelle aree private, deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale. È obbligatorio l’utilizzo di recinzioni mobili (filo elettrico).
- (3) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.
- (4) Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
- (5) La sosta notturna degli animali è consentita solo in aree chiuse da idonei recinti atti ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
- (6) L’inizio del pascolo transumante sia su terreni privati che pubblici deve essere preventivamente comunicato agli uffici comunali con l’indicazione dei terreni oggetto di pascolo e fornendo tutta la documentazione sanitaria prevista. Gli allevatori non residenti dovranno inoltre fornire un recapito telefonico. Sono obbligatorie per tutto il bestiame presente sul territorio del Comune le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Articolo 10

Percorrenza di strade pubbliche con animali

- (1) Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, nel percorrere le strade pubbliche, i conduttori di armenti, mandrie o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
- (2) Al fine di tutelare la pubblica incolumità, gli armenti, le mandrie ed i greggi transitanti sulle strade esistenti all’interno del Comune devono essere opportunamente segnalati e, di notte, essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso visibile a distanza. Gli armenti, le mandrie ed i greggi non possono comunque transitare nei centri abitati qualora esistano validi percorsi alternativi
- (3) Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
- (4) Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, provvedendo immediatamente alla rimozione dell’ingombro o della bordatura.
- (5) In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d’ufficio con addebito delle spese a carico del responsabile del fatto.

Articolo 11

Stalle e pollai

- (1) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente igieniche, razionali, illuminate e areate, in buon stato di costruzione ed intonacate; deve inoltre essere tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o di altre materie.
- (2) È vietato tenere il pollaio nelle stalle.
- (3) Le stalle con due o più bovini o ovini adulti devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.
- (4) È vietato fare cumuli di letame all'interno o nelle adiacenze delle stalle e delle case.
- (5) Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. È consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc...) compatibilmente con i regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare. Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di 20 avicoli (polli, tacchini, ecc...), 20 conigli, 2 bovini, 2 suini, 4 equini, 10 ovini. È ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di grossa taglia non dovranno superare il numero di 6. Sono fatti salvi gli allevamenti presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento purché non rechino molestia per il vicinato.
- (6) Coloro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.
- (7) Il Servizio di Igiene Pubblica, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:
 - l'idoneità degli impianti di stabulazione;
 - la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori o odore; gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni viciniori;
 - le modalità di stoccaggio ed allentamento dei rifiuti organici;
- (8) L'attivazione di un impianto di ricovero per animali è subordinata all'autorizzazione del Responsabile del Servizio, che la rilascia previo accertamento favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze. L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché in numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.
- (9) I progetti per nuovi insediamenti animali devono essere preventivamente valutati dal Dipartimento di Prevenzione compreso il parere vincolante dei servizi veterinari al fine di garantire il rispetto di requisiti minimi igienico sanitari e di rispetto delle norme minime di protezione degli animali. La valutazione del ricovero deve sempre riportare il numero massimo di animali.
- (10) Il cambio di destinazione d'uso di locali a ricoveri per animali deve essere oggetto di preventiva valutazione dei servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione compresi il parere vincolante dei Servizi Veterinari.
- (11) La introduzione di animali in un allevamento (nuovo insediamento in strutture preesistenti) o il cambio di tipologia di allevamento, esempio da allevamento bovino a suino, deve seguire un parere preventivo favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L..

Articolo 12

Abbeveratoi

- (1) Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi il bucato e immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.
- (2) Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.
- (3) Fatte salve le disposizioni del D. Lgs. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., su tutto il territorio comunale il posizionamento di abbeveratoi è soggetto a preventiva comunicazione al Comune, al quale è riservata la facoltà di richiedere l'installazione di strutture in legno o in pietra.
- (4) Ai fini dell'abbeveramento del bestiame non è consentito l'utilizzo di accessori igienico-sanitari (es. vasche da bagno).

Articolo 13

Trasporto e deposito legname

- (1) Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, deve essere effettuato solo lungo canali o vie naturali di esbosco e deve comunque essere condotto in modo da non danneggiare il bosco né i terreni sottostanti. In particolare è vietato effettuare il trasporto del legname per trascinarsi lungo strade e piste forestali.
- (2) È vietato depositare legname (tronchi, fascine) su argini di torrenti o rogge e a meno di metri 2 (due) dal ciglio stradale. Il deposito deve comunque essere temporaneo e non può protrarsi per un periodo superiore a mesi 6 (sei).
- (3) Se per motivi logistici non è possibile osservare la distanza indicata al comma precedente, è d'obbligo apporre adeguata segnalazione, previo assenso della Polizia municipale.

Articolo 14

Canì a guardia di proprietà rurali e di animali al pascolo

- (1) I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
- (2) I proprietari dei suddetti cani e/o di cani a guardia di animali al pascolo devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
- (3) Ai cani da guardia delle proprietà rurali poste in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Articolo 15

Trasporto di animali

- (1) Il trasporto di animali deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale (Regolamento CE 1/2005). I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono possedere i requisiti minimi previsti dalla normativa e essere autorizzati come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria secondo il parere espresso dal servizio veterinario della A.S.L.. Le informazioni in merito alle procedure autorizzative e al dettato legislativo sono fornite dal servizio veterinario della A.S.L..
- (2) Sono esclusi dall'applicazione della normativa i trasporti di animali che vengono attuati senza finalità economiche come ad esempio la movimentazione degli animali da compagnia al seguito del proprietario, ed i trasporti effettuati direttamente verso cliniche

o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, purché accompagnati da dichiarazione veterinaria. Il trasporto di animali da compagnia a fini commerciali come anche quello degli animali degli zoo e dei giardini zoologici è da considerarsi nell'ambito dell'applicazione del regolamento. Per animali da compagnia si intendono in genere cani, gatti ed altri animali tenuti generalmente in casa a scopo di piacere e di compagnia.

Articolo 16 **Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

- (1) I veterinari, i proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualsiasi caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1 del D.P.R. 08.02.1954, n. 320.
- (2) A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, hanno l'obbligo:
 - di isolare gli animali ammalati;
 - di accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - di non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio;
 - di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani;
- (3) I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.L..

Articolo 17 **Smaltimento di animali morti**

- (1) L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 08.02.1954 n. 320, delle altre norme di legge in materia e delle disposizioni dell'A.S.L. competente per territorio e solo previa specifica ordinanza dell'autorità competente (Sindaco/Presidente Giunta Regionale).
- (2) Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità al Regolamento CE 1774/02 e s.m.i.. L'interramento di animali domestici e di sottoprodotti di origine animale è da intendersi vietato fatta eccezione l'interramento di animali da affezione o di casi particolari che dovranno comunque sempre essere autorizzati dall'autorità competente.

CAPO III

~~STRADE ED ACQUE~~ MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 18 **Strade e piste comunali**

- (1) È vietato danneggiare ed apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade e piste di proprietà comunale o di proprietà privata con diritto di utilizzo pubblico.
- (2) È altresì vietato ostruire la sede delle strade e piste comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- (2 bis) Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.**
- (3) È vietato danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
 - (4) I muri adiacenti alle strade e piazze comunali franati sulle stesse devono essere riparati dal proprietario del terreno soprastante.
 - (5) Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lascia cadere a terra sabbia, ghiaia, od altri detriti o materiali, in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e pulizia.
 - (6) Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 57 del presente regolamento viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.
 - (7) Detto obbligo verrà imposto dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.
 - (8) Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa a termine di legge e del presente regolamento, potrà addebitare le spese al responsabile del danno.
 - (9) **Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.**
 - (10) **La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20.09.2011, n. 8/R recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R." che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del D.Lgs. 285/92 recante "Nuovo codice della strada", articoli 892 e 893 del Codice Civile).**
 - (11) **Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.**
 - (12) **Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.**
 - (13) **I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc...) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 285/92, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.**

- (14) I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.
- (15) Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Articolo 19

~~Strade vicinali~~ Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

- ~~(1) Le strade vicinali devono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della legge 01.09.1918, n. 1446.~~
- ~~(2) I fossi delle strade vicinali devono, a cura dei frontisti, almeno una volta l'anno, essere puliti e spurgati. In caso di trascuratezza od inadempienza, fermo restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.~~
- ~~(3) I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade vicinali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.~~
- (1) Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
- (2) I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
- (3) È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.
- (4) È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
- (5) I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter

contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

- (6) Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.**
- (7) Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.**
- (8) Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.**

Articolo 20 Condotte di acqua

- (1) L'attraversamento di strade comunali e vicinali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

Articolo 21 Alberi e siepi

- (1) L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal codice civile, dalle leggi forestali e dalle leggi sulla sicurezza dell'utenza stradale.
- (2) I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante o prospiciente la pubblica via:
 - sono tenuti a regolare le siepi od altre piante, in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e dei marciapiedi e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare ed, in particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non potranno avere altezza superiore a metri 0,80;
 - hanno l'obbligo di potatura delle piante che possono interferire con la pubblica illuminazione e relativi cavi di distribuzione;
 - hanno l'obbligo di tenere pulita la sede stradale da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti;
 - hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio o all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte del terreno o delle costruzioni nonché lungo i muri contigui di cinta. Sono tenuti altresì a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo tale da evitare pericoli per la circolazione e degrado dello stato dei luoghi.
- (3) In caso di inottemperanza, il Responsabile del servizio con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dei responsabili dei fatti.
- (4) Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 22
Deflusso delle acque Tutela del regime delle acque

- ~~(1) È vietato apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e di realizzare discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche. In particolare è vietato asportare ghiaia dai letti dei corsi d'acqua.~~
- ~~(2) Ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523, è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.~~
- ~~(3) I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.~~
- ~~(4) Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di seolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.~~
- ~~(5) Sono pure vietate le piantagioni, che si inoltrino dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.~~
- ~~(6) Nei fondi agricoli, a tutela dell'ambiente e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla realizzazione, ove mancanti ma necessarie, di fossi e seoline per il deflusso delle acque meteoriche e di disgelo.~~
- ~~(7) Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.~~
- ~~(8) I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.~~
- ~~(9) Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti e di modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza autorizzazione da parte degli Enti competenti.~~
- (1) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 recante "Testo unico sulle opere idrauliche". Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.**
- (2) Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di metri 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.**
- (3) Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli articoli 37 e 37 bis del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20.09.2011, n.**

8/R recante “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.” e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all’amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

- (4) Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
- (5) Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di metri 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi dell’art. 96 del R.D. 523/1904.
- (6) I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
- (7) In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
- (8) Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 23

~~Scarico nei fossi~~ Manutenzione di fossi e canali

- ~~(1) È vietato immettere liquami, sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati come previsto dal R.D. 25.07.1904, n. 523, dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e dalle altre leggi in materia.~~
- ~~(2) Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.~~
- (1) Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;

- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.
- (2) I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
 - (3) Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
 - (4) Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
 - (5) È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.
 - (6) È vietato ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.
 - (7) I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
 - (8) I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Articolo 23 bis

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

- (1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
- (2) I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.
- (3) È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi dall'art. 19 della L.R. 10.02.2009, n. 4 recante "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.
- (4) Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

- (5) I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
- (6) Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".
- (7) Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
- (8) È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Articolo 23 ter

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

- (1) In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
- (2) Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
- (3) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.
- (4) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
- (5) Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di

stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 29 del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Articolo 24

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

- (1) Ai mezzi agricoli è concesso il solo transito sulle strade ed aree pubbliche. È quindi vietato sostare od ostacolare il normale flusso veicolare occupando le strade e piazze pubbliche con trattrici, macchine agricole operatrici e mezzi assimilati per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
- (2) È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli **o di macchine operatrici.**
- (3) Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale. Nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
- (4) I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare striscia di larghezza minima di metri 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di metri 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.
- (5) Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

CAPO IV

INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 25

Prevenzione contro le malattie delle piante

- (1) Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, l'Autorità Comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, anche su terreni privati, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, e degli altri enti incaricati su detta materia.

Articolo 26

Esche avvelenate

- (1) È fatto assoluto divieto di spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

Articolo 27

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- (1) Fatto salvo quanto disposto al comma 1 dell'art. 32 del presente Regolamento, nei fondi agricoli è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela

- irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
- (2) Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
 - (3) È vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti:
 - nelle giornate ventose;
 - in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.

Articolo 28

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- (1) I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

CAPO V

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Articolo 29

Definizione di liquami zootecnici

(Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006)

- (1) Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
- (2) Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Articolo 30

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

- (1) I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere conformi alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999, e dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11.05.1999, n. 152.
- (2) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente

sottovento, che distino almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, almeno 40 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri dal confine di zone residenziali e da pozzi, serbatoi o cisterne per l'acqua potabile. Possono essere stabilite delle distanze maggiori o minori, tenendo conto di particolari situazioni, caso per caso, su parere del Dipartimento di Prevenzione della competente A.S.L.. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni sanitarie vigenti in materia.

- (3) Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
- (4) Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
- (5) Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
- (6) I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
- (7) Per il calcolo della superficie necessaria per la vasca liquami attenersi a quanto riportato dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006.
- (8) L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche (spandimento) deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.
- (9) Lo spandimento dei liquami su suolo agricolo deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Torino.

Articolo 31

Definizione di effluenti di allevamento palabili

- (1) Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Articolo 32

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

- (1) I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere conformi alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999, e dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006.
- (2) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, almeno 40 metri dalle abitazioni di terzi, almeno 50 metri dal confine di zone residenziali, almeno 20 metri dalle strade comunali ed almeno 50 metri da pozzi, serbatoi o cisterne per l'acqua potabile. Possono essere stabilite delle distanze maggiori o minori, tenendo conto di particolari situazioni, caso per caso, su parere del Dipartimento

- di Prevenzione della competente A.S.L.. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni sanitarie vigenti in materia.
- (3) In particolare, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
 - (4) Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea deve essere munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema per la captazione, il convogliamento e lo stoccaggio del liquido di sgrondo e delle acque meteoriche captate dalla platea stessa.
 - (5) La platea deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio pari al volume di materiale palabile prodotto dai capi allevati in 120 giorni. Il calcolo della superficie della platea deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito sono riportati, per i diversi materiali palabili, i valori per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto al fine di ottenere la superficie della platea:
 - 2 letame;
 - 1,5 lettiera esausta degli allevamenti cunicoli;
 - 1,5 lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
 - 1,5 deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
 - 1 frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
 - 1 fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico.
 - (6) Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate; ai fini quindi della valutazione di tale capacità, il calcolo del volume stoccato si effettua considerando altezze massime della lettiera di 0,6 metri nel caso di bovini e di 0,3 metri per tutte le altre specie. Nell'ipotesi che parte della capacità di stoccaggio sia garantita da superfici della lettiera permanente, la platea deve essere comunque dimensionata per garantire uno stoccaggio non inferiore al volume di materiale palabile prodotto dai capi allevati in 60 giorni.
 - (7) Per il calcolo della superficie necessaria per la platea attenersi a quanto riportato dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006.
 - (8) L'accumulo di letame è ammissibile su terreno agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni su apposita platea; tale accumulo può essere ammesso ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La collocazione dell'accumulo di letame non potrà essere ammessa a distanze inferiori di 20 metri dai corsi d'acque naturali ed artificiali e dal reticolo principale di drenaggio; inoltre la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo (a tal fine deve essere prevista la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante). Per quanto riguarda le distanze da abitazioni, strade, captazioni di acqua ad uso potabile e confini di proprietà, si deve fare riferimento alle disposizioni previste per i manufatti adibiti allo stoccaggio. In tutti i casi l'accumulo non potrà essere ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria, non può superare un periodo di 15 giorni, non può insistere su terreni particolarmente permeabili e deve garantire un franco di sicurezza di almeno 2 metri tra la base inferiore del cumulo ed il livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera.

Articolo 33

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

- (1) Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
- (2) I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale e provvedere alla pulizia della sede stradale stessa.

Articolo 34

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

- (1) Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è vietato.

Articolo 35

Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

- (1) Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999.

CAPO VI

TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE

Articolo 36

Ricovero degli animali domestici e d'affezione

- (1) Gli animali domestici e d'affezione detenuti all'aperto, devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente a quanto disposto dall'art. 1 del Regolamento per la tutela e controllo degli animali d'affezione, approvato con D.P.G.R. 11.11.1993 n. 4359.

L'allevamento degli animali a qualsiasi titolo in particolare per uso zootecnico deve essere effettuato rispettando le specifiche normative sul rispetto del benessere animale la cui sorveglianza spetta ai servizi veterinari dell'A.S.L. (per i ricoveri si rimanda al Capo II – Articolo 11).

Articolo 37

Obblighi dei proprietari

- (1) I proprietari di animali domestici o d'affezione, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria Locale per quanto riguarda vaccinazioni, metodi di identificazione o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.
- (2) I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio ai cani e raccogliere le loro deiezioni quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
- (3) Ai proprietari ed ai detentori di cani, ivi compresi gli escursionisti, i villeggianti ed i turisti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili o nelle immediate adiacenze è comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani. Il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna e alle proprietà pubbliche e private.

- (4) Possono essere tenuti senza guinzaglio:
- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
 - i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
 - i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 38
Maltrattamento

- (1) Il maltrattamento di animali è perseguito in base al codice penale, alla legge 20.07.2004 n. 189 e alle altre leggi in materia.

CAPO VII

TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA

Articolo 39
Collocazione degli apiari

- (1) La collocazione degli apiari nei terreni privati e pubblici deve essere preventivamente comunicata al Comune con l'indicazione di un recapito dell'apicoltore. Alla comunicazione deve essere allegato il certificato sanitario attestante che gli apiari sono immuni da malattie contagiose e diffusive delle api che possano arrecare danno agli apiari locali e l'autorizzazione del proprietario del fondo.
- (2) Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalle leggi in materia.
- (3) Gli apiari con oltre 50 arnie devono inoltre stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.
- (4) L'attività di smielatura e confezionamento miele per la vendita diretta deve essere previamente autorizzato (idoneità dei locali). È prevista in base alla Deliberazione di Giunta Regionale 69/7043 del 02/09/2002 il rilascio di una autorizzazione sanitaria temporanea per piccoli laboratori di smielatura (per proprietari di meno di 25 famiglie con produzione annuale non superiore ai 750 Kg.).

Articolo 40
Malattie contagiose

- (1) Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Comune ed alla A.S.L. competente per territorio.
- (2) Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfestazione.
- (3) È proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

CAPO VIII

TUTELA DELLA NATURA

Articolo 41 **Percorsi “fuori strada”**

- (1) È fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.
- (2) Ogni percorso “fuori strada” è perciò precluso al traffico motorizzato.
- (3) Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere e sulle piste forestali, esclusivamente per motivi attinenti le attività agro-silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario, ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi e dei titolari di altri diritti reali, solo per motivi attinenti le attività agro-silvo-pastorali, per i mezzi dei proprietari, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione, soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte delle persone interessate. Mentre è sempre ammessa la circolazione dei mezzi di pubblico servizio, i rimanenti mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Responsabile del servizio vigilanza.
- (4) I suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e all'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Articolo 42

Uso di motoslitte, quad e mezzi motorizzati fuoristrada in genere

- (1) Su tutto il territorio comunale l'uso delle motoslitte, dei quad e mezzi motorizzati fuoristrada in genere è vietato salvo che lungo i percorsi individuati dal Comune. È comunque consentito il loro uso da parte del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, dagli Agenti di Polizia Municipale e dalle forze di Polizia.
- (2) È altresì consentito l'utilizzo delle motoslitte, dei quad e dei mezzi motorizzati fuoristrada in genere da parte dei titolari o gestori di pubblici esercizi, agriturismi, attività agricole, o esercizi di commercio al dettaglio limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere l'immobile in cui è ubicato il pubblico esercizio, l'agriturismo, l'attività agricola o l'esercizio di commercio al dettaglio ed esclusivamente a velocità moderata, per l'approvvigionamento di beni e servizi e previa autorizzazione comunale.
- (3) È inoltre consentito l'utilizzo delle motoslitte, dei quad, dei battipista e dei mezzi assimilati per la battitura delle piste di fondo individuate ed autorizzate dal comune.
- (4) Può inoltre essere autorizzato l'utilizzo delle motoslitte, dei quad, dei battipista e dei mezzi assimilati per l'organizzazione di gite o escursioni naturalistiche.
- (5) È comunque fatto salvo l'uso dei quad e dei mezzi motorizzati fuoristrada in genere lungo le strade pubbliche aperte al transito veicolare motorizzato, così come individuate dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, nel rispetto di quanto stabilito dal predetto D.Lgs. 285/92, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada” e dalle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 43

Abbandono di Rifiuti

- (1) È fatto divieto assoluto di abbandonare anche temporaneamente rifiuti e detriti di qualsiasi genere o depositare materiali inerti od altro nei boschi, prati, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo gli alvei torrentizi, le scarpate o in qualsiasi altra parte del territorio comunale. È tuttavia consentito realizzare depositi temporanei di inerti sia su terreni pubblici che privati previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale.
- (2) Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.
- (3) Il deposito di rifiuti nel cassone dei rifiuti ingombranti è riservato ai proprietari e locatari di immobili siti nel Comune di San Germano Chisone. È vietato il deposito di rifiuti nel predetto cassone ai proprietari e locatari di immobili siti in altri Comuni e comunque a tutti coloro che non pagano la tassa raccolta e smaltimento rifiuti al Comune di San Germano Chisone.
- (4) In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree, con addebito delle spese in danno dei soggetti obbligati.

Articolo 44

Tutela della fauna inferiore

- (1) In tutto il territorio comunale è fatto divieto di catturare esemplari di fauna inferiore ed insetti protetti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Articolo 45

Residuati bellici

- (1) È fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale.
- (2) Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 46

Utilizzo di prodotti del prato e del bosco

- (1) L'utilizzo dei prodotti del prato e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento e delle norme di legge in materia.
- (2) Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del prato e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:
 - i funghi di qualsiasi specie e varietà;
 - i fiori di qualsiasi specie e varietà;
 - i muschi e licheni;
 - i suffrutti di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more);
 - le bacche di ginepro;
 - chioccioline e rane.
- (3) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del prato e del bosco regolato dal presente articolo, da parte del proprietario del fondo, dell'usufruttuario, del coltivatore del fondo e dell'avente titolo su di esso e dei loro familiari.
- (4) È fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del prato di cui al presente

articolo qualora il proprietario del fondo o l'avente diritto ne interdica la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area.

- (5) La raccolta di prodotti del bosco e del prato è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle norme regionali in materia.
- (6) La raccolta dei prodotti del bosco e del prato non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza dell'autorità comunale per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

Articolo 47

Raccolta dei funghi e dei mirtili

- (1) È fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, eccetto gli autorizzati ai soli scopi didattici e/o scientifici.
- (2) È fatto divieto di danneggiare o distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.
- (3) La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla legge regionale 02.11.1982 n. 32, è disciplinata dalla suddetta legge e dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.
- (4) È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.
- (5) È vietata la raccolta dei funghi e dei mirtili con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo strato umifero del terreno, al micelio fungino o all'apparato radicale della flora.

Articolo 48

Raccolta delle piante officinali

- (1) La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi della legge 06.01.1931 n. 99, del R.D. 19.11.1931 n. 1793, del R.D. 26.05.1932 n. 772, dalla legge regionale 02.11.1982, n. 32 dalle altre norme in materia.

CAPO IX

TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE, DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA E DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Articolo 49

Limitazioni alle culture agrarie ed agli allevamenti

- (1) Ciascun proprietario di terreno o fabbricato rurale può utilizzare il suo bene per quelle culture o quegli allevamenti di bestiame (ad es. ovini, suini, conigli, ecc...) che riterrà più utili purché la sua attività (specialmente per gli allevamenti all'interno delle aree urbane) non costituisca pericolo o rischio per la sicurezza, l'igiene e la tranquillità pubblica e siano osservate le particolari norme di legge dettate per le speciali culture o per gli allevamenti attivati.
- (2) Quando si renda necessario per tutelare la sicurezza, l'igiene e la quiete pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanza opportune modalità e limiti negli allevamenti e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività.

Articolo 50
Divieto di appiccare il fuoco

- (1) Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi ed a distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
- (2) Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

Articolo 51
Avviso allarme

- (1) Chiunque scopra un incendio ha l'obbligo di dare l'allarme, con qualsiasi mezzo sonoro a sua disposizione, di dare avviso ai Vigili del Fuoco, alla Stazione dei Carabinieri ed al Sindaco, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.
- (2) Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco, né potrà opporsi ai Vigili del Fuoco e agli addetti autorizzati all'opera di estinzione che si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.
- (3) Nelle case, devono introdursi solamente gli Agenti della Forza pubblica, quali Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia.
- (4) In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti per l'estinzione dell'incendio. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

CAPO X

PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 52
Commercio di piante spontanee

- (1) È consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, con l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 10.11.2003 n. 386 e delle norme regionali in materia.

Articolo 53
Vendita diretta di prodotti agricoli

- (3) Ai sensi dei D.Lgs. 18.05.2001 n. 226 e n. 228, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

- (4) La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
- (5) La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
- (6) La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
- (7) La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Articolo 54

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

- (1) Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
- (2) La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Articolo 55

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

- (1) Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
- (2) La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso "per la vendita" a qualsiasi titolo di prodotti agricoli trasformati è soggetta a preventiva "registrazione" o "riconoscimento" (in base al regolamento CE 852/04) a seconda del livello di lavorazione e del tipo di vendita effettuato. Le informazioni in tal senso sono fornite dai servizi del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L..

CAPO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 56

Vigilanza

- (1) Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli Agenti di Polizia Municipale, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché degli organi di vigilanza sulla caccia

e sulla pesca, le guardie ecologiche volontarie e le guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.

- (2) Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o enti e da privati, sono tenute al rispetto dell' art. 139 del R.D. 18.06.1931 n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Articolo 57

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

- (1) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, dalla legge regionale 02.11.1982, n. 32 e dalle altre leggi in materia, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria minima di € 25,00 e massima di € 500,00.
- (2) Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.
- (3) Le violazioni delle norme sono presunte quando:
 - nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;
 - a formale intimazione, sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.
- (5) I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osservanza del presente regolamento oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna inferiore dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi voglia accedervi.
- (6) Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato della direzione o vigilanza.

Articolo 58

Contestazione e notificazione

- (1) Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
- (2) Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Articolo 59

Pagamento in misura ridotta

- (1) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio

del minimo oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata oppure, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 60 **Rapporto e procedimento ingiuntivo**

- (1) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del servizio con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
- (2) Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del servizio scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
- (3) Il Responsabile del servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- (4) Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della legge 24.11.1981 n. 689.

Articolo 61 **Sanzioni accessorie**

- (1) In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
 - del ripristino dello stato dei luoghi;
 - di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.
- (2) Fatte salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - mancata esecuzione degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo fino al momento del loro adempimento;
 - morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o dell'autorizzazione.
- (3) La sospensione, di cui al comma 2 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta. La sospensione può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione viene inflitta.

Articolo 62
Inottemperanza all'ordinanza

- (1) Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 3 del presente regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63
Pubblicità

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 64
Norme abrogate

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il Regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.1960.

Articolo 65
Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 66
Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 67
Entrata in vigore

- (1) Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale, della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.